

PROFESSIONE

L'indipendenza dei sindaci e la nomina esterna

Un'idea che viene da lontano

Sul tema dell'indipendenza dei sindaci è recentemente intervenuto, sulle pagine di questo giornale, un collega¹, il quale per promuovere l'istituto dei sindaci e garantirne "l'effettiva indipendenza", propone la nomina esterna di un membro del collegio sindacale.

L'idea non è nuova nella storia dell'istituto. La proposta di deferire la nomina di uno o più sindaci ad autorità esterne alla società, risale già alla prima codificazione dell'istituto nel nostro ordinamento, avvenuta con il codice di commercio del 1882, e si è poi puntualmente riproposta in quasi tutte le discussioni sulla sua riforma.

Un breve *excursus* della storia dell'istituto, ormai più che centenaria, aiuterà a capire come la sua genesi, e le costanti istanze di modifica - in particolare la ricerca di rimedi per assicurare l'"indipendenza" dell'organo -, siano state sempre influenzate e sollecitate dal contesto socio-economico contingente.

Il problema dell'indipendenza è strettamente collegato anche all'insoluta diatriba (anche a livello normativo) sulla natura della società di capitale: solo contratto tra soci privati, che quindi non devono avere alcuna ingerenza da parte del pubblico interesse, ovvero istituzione a se stante rispetto a questi e quindi portatrice di interessi propri e distinti da difendere, o ancora istituzione collettiva portatrice di un insieme eterogeneo di interessi (lavoratori, stato, comunità locali, ecc. per i quali si è coniato il termine di *stakeholders*) si che esisterebbe la necessità di un controllo di tipo pubblicistico².

In questo contesto appare evidente la difficile situazione nella quale si viene a trovare il collegio sindacale, primo tassello di quella che è stata ben definita, la catena dei controlli: nell'interesse di chi deve compiere il controllo? Dei soci della società, degli *stakeholders* o di tutti i soggetti messi insieme?

Così se anche il rigore dei professionisti chiamati a ricoprire il compito fugge ogni dubbio circa l'irrepressibilità e l'indipendenza del collegio, ri-

ALBERTO RIGHINI
Ordine di Verona

marrebbe comunque il dubbio circa l'irrazionalità di un sistema ove è il controllato che sceglie chi deve controllarlo.

Ora, l'endemicità delle posizioni di "conflitto di interessi" insite nel sistema economico, sollecitano un intervento e rendono sempre più che mai attuale la problematica dell'indipendenza dell'organo di controllo delle società. Le inefficienze del sistema, amaramente evidenziate anche nelle cronache dei recenti scandali finanziari, mettono duramente alla prova anche la nostra categoria di professionisti. L'inefficacia dei presidi per la salvaguardia del sistema, chiama la nostra categoria, storicamente attiva nell'azione di stimolo ed impulso per le riforme societarie, ad intervenire sulla problematica ed apportare il proprio contributo. E forse un po' di storia può tornare utile.

Cenni storici

Il collegio sindacale come organo interno di controllo, a nomina esclusivamente assembleare, è istituito con il **codice di commercio del 1882**³. Il periodo di sviluppo economico "tumultuoso", che vede istanze liberiste sempre più forti, ha suggerito l'opportunità di introdurre per legge un organo di "controllo privatistico"⁴ così da compensare l'abolizione del previgente regime di verifica pubblicistica⁵.

Nel codice del 1882 l'indipendenza dell'organo è perseguita, come peraltro ancora oggi, attraverso l'imposizione di un regime "casistico" d'incompatibilità in capo ai singoli membri⁶.

Nel 1873, tra i commentatori del **progetto preliminare del codice di commercio**, la Camera di Commercio di Lodi rileva già l'inadeguatezza del meccanismo di nomina dell'organo di controllo - dove "il controllato di fatto nomina il controllore" - e propone al governo di fare nominare i sindaci dalle Camere di Commercio. Questa prima proposta di una nomina esterna, non è accol-

ta in sede legislativa, e si ripresenta pochi anni dopo l'adozione del **codice di commercio**, quando la crisi economica e sociale del nuovo Regno pone in discussione l'adeguatezza delle nuove norme al mutato contesto economico e ne impone una revisione. Gli abusi e le violazioni degli statuti da parte degli amministratori che si sono verificati nel tempo rendono, infatti, inadeguate le garanzie dettate dal legislatore a tutela degli azionisti e dei terzi.

Così, nel 1891, nell'ambito dell'inchiesta per la riforma della legislazione commerciale, tra le varie proposte di modifica del codice, il Circolo Industriale Agricolo e Commerciale di Milano rilevando allo stesso tempo la necessità e l'attuale inefficacia dell'organo sindacale, propone di incaricare l'autorità giudiziaria della nomina di alcuni o di tutti i sindaci.

La proposta è riformulata anche durante il primo Congresso Nazionale delle Società economiche del 1893⁷ nell'ambito del dibattito sul controllo societario. In questa sede tra le tesi proposte, che si dividono tra chi vuole i sindaci più indipendenti dagli amministratori, e chi li considera invece dei collaboratori e quindi organo non in contrasto con essi, si riaffaccia, tra i primi, la proposta di una nomina esterna dei sindaci (sempre da parte dell'autorità giudiziaria).

L'inchiesta del 1891 ed il dibattito del 1893 sono le premesse per l'istituzione nel 1894 di una nuova Commissione ministeriale, presieduta da L. Boccardo, per la revisione del Codice di Commercio. La sottocommissione per le società, presieduta da C. Vivante, discute a lungo una modifica dell'istituto dei sindaci, anche e soprattutto al fine di rafforzarne l'indipendenza dagli amministratori. Le esperienze acquisite hanno dimostrato, infatti, l'inefficacia dell'istituto nel sistema. I lavori della commissione del 1894 elaborano alcune proposte di modifica⁸ dell'organo ma non portano ad una riforma immediata.

SEGUE A PAGINA 16

¹ M. Ghelli, *Nomina esterna di un membro del collegio sindacale*, Il Commercialista Veneto n. 164, 2005.

² La formulazione dell'articolo 2409 c.c., ultimo comma, post riforma societaria, che attribuisce al collegio sindacale il compito di denunciare al Tribunale, in luogo dei soci, eventuali "gravi irregolarità" degli amministratori pare avallare quest'ultima natura.

Ma se così fosse, allora la nomina da parte dell'assemblea dei soci, in ragione dell'asserita natura privata della nomina, fatto interno della società, sarebbe un controsenso capace di generare notevole instabilità al meccanismo stesso del controllo.

³ Per maggiori approfondimenti sullo sviluppo storico dell'organo sindacale si rinvia a: E. Civerra, *Cenni storici sull'istituto dei sindaci*, Riv. dir. comm., 1981 e S. Poli, *La nuova disciplina del collegio sindacale*, Cedam, 1997. Nonché ulteriori spunti per le riflessioni del nostro articolo in G. Ferri, *Il collegio sindacale*, in Le società, Tr. dir. civ. it., Utet, III Ed., 1987; G. Cavalli, *La nomina dei sindaci*, in Tr. Soc. az. diretto da Colombo Portale, Utet, 1988; G. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, Tr. Dir. comm. e dir. pub. Ec., Cedam, 2004; G. Domenichini, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in Tr. dir. priv., Utet, 1985; G. Tedeschi, *Il collegio sindacale*, in Comm. cod. civ. diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 1992.

Per chi fosse interessato, con particolare riferimento all'analisi ed allo sviluppo storico dell'istituto della revisione nella Repubblica Veneziana, si segnala S. Zambon, *Alle origini della revisione contabile*, Il Mulino, 1997.

⁴ In precedenza strutture simili erano previste solo nella prassi statutaria di alcune società. Era quindi un organo "facoltativo" nominato dai soci per il controllo della gestione della "cosa sociale".

⁵ L'Ufficio di Sindacato costituito presso il Ministero delle finanze e dopo la sua abrogazione gli Uffici provinciali di ispezione.

⁶ L'art. 183 disponeva che: "non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità o affinità".

⁷ Società promotrice dell'industria nazionale, Atti del I Congresso nazionale delle società economiche, Torino, 1894.

⁸ Obbligo della cauzione, prolungamento a tre anni della loro carica, divieto della retribuzione con partecipazioni agli utili, obbligo di assistere ad adunanze degli amministratori.

L'indipendenza dei sindaci e la nomina esterna

SEGUE DA PAGINA 15

Il secolo si chiude tra tensioni sociali, fermenti politici e scandali finanziari. Il malessere generale è colto dal Vivante che nel 1899 denuncia l'arretratezza del codice di commercio rispetto all'evoluzione della società ed auspica maggiore giustizia sociale. Ma questi sono anche gli anni della ripresa economica, l'economia inizia un periodo di eccezionale sviluppo favorito sia da fattori politici che congiunturali. La crescita industriale porta però con sé anche i grandi problemi dell'economia industriale moderna, tra cui appunto il problema dei rapporti tra gestione e controllo.

Il periodo 1900-1915 vede anche il grande sviluppo della dottrina commercialistica italiana. La dottrina del periodo è generalmente critica sull'istituto dei sindaci: si osserva che l'istituto si è dimostrato nella pratica inefficace nel garantire l'effettivo controllo.

Tra chi considera essenziale per l'istituto la funzione di controllo degli amministratori, c'è chi ne ripropone ancora la nomina esterna, per lo più da parte del Tribunale⁹.

Nel 1911 il c.d. progetto Fani - Luzzati, segna un piccolo passo avanti verso l'indipendenza dei sindaci (sempre in termini soggettivi) in quanto, pur escludendo la possibilità di nomine governative, estende il regime di incompatibilità anche agli impiegati della società. Il progetto, come molti dei seguenti, non giungerà mai in porto.

Nel primo dopoguerra il clima politico ed economico è pieno di incertezze e timori, c'è un'economia da riconvertire e ricostruire. E' questo il periodo di massima influenza delle correnti di pensiero anticapitalistiche che, investendo anche la tematica del controllo societario, riporteranno a parlare con insistenza di sindaci di nomina governativa.

Nel 1920 il progetto di legge del repubblicano E. Chiesa, poi decaduto, prevede la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente, da scegliersi negli albi dei ragionieri, da parte del Presidente del Tribunale. Per Chiesa la gestione delle società anonime ha un carattere di pubblica utilità quindi occorre un controllo che abbia anche valore di pubblica garanzia. La proposta, come accennato, risente del generale clima anticapitalistico in seno al quale nascono idee di "controllo statale".

Intanto segue l'attività di studio per la riforma del diritto commerciale. Nel 1922 la Commissione Ministeriale incaricata elabora il c.d. progetto Vivante, il quale non ebbe seguito a causa delle contestuali vicende politiche. Il progetto cerca di conciliare le pressioni dell'opinione pubblica, che sollecitano una legislazione di rigore contro le società commerciali, e gli interessi dei grandi organismi bancari ed industriali.

La tutela della comunità, dei capitali, delle mino-

ranze è affidata nel progetto più che al controllo sindacale - i sindaci vengono visti come collaboratori degli amministratori -¹⁰, all'istituzione del giudice del registro, alla responsabilità degli amministratori e all'ampliamento delle norme sul bilancio nonché ponendosi contro le partecipazioni a catena. In seno alla discussione parlamentare, la proposta avanzata per la nomina dei sindaci da parte dell'autorità giudiziaria è accantonata. I principali argomenti contro sono la conseguenza della creazione di una categoria speciale dei sindaci che comporta una speciale autorità e responsabilità; e i problemi di riservatezza che si determinano introducendo nelle società persone "estrane" che verrebbero così messe a conoscenza di notizie riservate e segrete della società.

Nel 1923 si conferisce delega al nuovo governo per la preparazione dei nuovi codici (civile, penale e commerciale). Anche il nuovo progetto del codice di commercio, il c.d. progetto D'Amelio (del 1925), che in tema di sindaci apporta pochissime innovazioni al codice vigente¹¹, considera i sindaci come collaboratori degli amministratori. Nello spirito del progetto, le funzioni di vigilanza e di controllo, nonché l'esercizio delle azioni di responsabilità, devono essere regolamentate in modo da non pregiudicare il funzionamento delle società.

ANCHE LE CLASSI PROFESSIONALI partecipano al dibattito sulle società che i progetti del 1922 e 1925 hanno riaperto. Nell'immediato dopoguerra una parte dei ragionieri appoggia la richiesta di nomina dei sindaci da parte dell'autorità giudiziaria. Nel XII Congresso della categoria del 1921 i sostenitori dell'intervento dell'autorità giudiziaria nella nomina dei sindaci prevalgono su coloro che si dichiarano contrari a qualunque ingerenza pubblica.

Anche nel dibattito parlamentare la tesi della nomina esterna dei sindaci si fa nuovamente strada. La crisi economica del 1929 non può non influenzare il quadro istituzionale e le relative scelte. L'intervento regolatore dello Stato nell'economia nazionale è sempre più sollecitato.

Nel 1930 Asquini, in un discorso alla Camera, riconosce che i profondi sobbalzi dell'economia hanno fatto invecchiare i progetti del 1922 e 1925 ed impongono un'azione preventiva "contro i disonesti". In tema di controllo sindacale c'è chi si dichiara ancora a favore dello *status quo*¹² e chi invece rilevando il fallimento dell'istituto ne richiede l'abolizione¹³.

Radicale è la soluzione suggerita nel 1934 dalla commissione Biamonti - De Gregorio - Frè - Vivante incaricata di elaborare proposte per regolare l'opera degli amministratori e ridare fidu-

cia agli azionisti. La Commissione propone l'abolizione *tout court* dell'istituto sindacale e l'affidamento del controllo contabile a revisori iscritti all'apposito ruolo pubblico dei Revisori dei conti ed attivati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi sociali o dall'Autorità giudiziaria. L'organo dei Revisori ha un chiaro indirizzo pubblicistico, in armonia con il nuovo ordinamento corporativo¹⁴.

Nel 1935 lo stesso Vivante "completa" l'originaria proposta ipotizzando un Ufficio statale di controllo permanente.

Nonostante l'autorità di Valente, la proposta non incontra consensi. L'Assonime teme l'istituzione di nuova burocrazia, i professionisti pur accettando il "controllo di stato" chiedono il mantenimento dei sindaci accanto alla figura dei revisori per non acuire la crisi della categoria.

Il dibattito dottrinale, così come il lavoro delle varie Commissioni governative istituite per proporre le modifiche del codice di commercio, non trovano però riscontro sul piano della modifica della disciplina positiva del collegio sindacale.

L'unico intervento legislativo realizzato prima della sostituzione del codice di commercio con il codice civile unificato, fu quello del biennio 1936/37.

Per quel che rileva in questa sede, ricordiamo il R.D.L. 24.07.1936, n. 1548, il quale, confermando il principio di collaborazione tra amministratori e sindaci, non comportò significativi interventi in tema di indipendenza dei sindaci, salvo la formalizzazione dell'incompatibilità per i dipendenti della società e la estensione del regime ostativo all'assunzione ed al mantenimento della carica anche per parenti ed affini del direttore generale¹⁵. Con la stessa legge è istituito il ruolo dei Revisori dei conti sostanzialmente sulla linea proposta da Vivante¹⁶.

La legislazione del '36 costituisce il nucleo normativo base in tema di composizione e funzionamento del collegio sindacale per la successiva normativa dettata nel codice civile del 1942. Nel trasporre nel nuovo codice le disposizioni fondamentali della normativa del 1936, il legislatore ha mantenuto i caratteri originari del collegio sindacale coordinandolo con il nuovo sistema di pubblicità legale (Registro delle imprese). Il codice del '42 ribadisce il principio della nomina assembleare (ovvero in sede di atto costitutivo) ed a garanzia dell'indipendenza della funzione sindacale si stabilisce nel previgente articolo 2400 c.c. che la revoca dei sindaci può avvenire solo per giusta causa e deve essere approvata con Decreto del Tribunale. L'indipendenza di giudizio del collegio è rafforzata inoltre anche dal previgente articolo 2402 c.c. che predetermina la

SEGUE A PAGINA 17

⁹ Così tra i molti A. De Johannis, *Sulle disposizioni del codice di commercio sulle anonime*, Firenze, 1906.

¹⁰ Il progetto del 22 in merito ai sindaci prevede: diverso numero dei sindaci (uno e tre) a seconda delle dimensioni della società; carica triennale; un sindaco scelto tra i ragionieri; ineleggibilità degli impiegati della società; sindaco aggiunto nominato dagli obbligazionisti.

¹¹ Si rimette agli statuti la determinazione del numero dei sindaci che la società deve avere; si stabilisce la durata triennale della carica; l'ineleggibilità degli impiegati della società; il diritto dei sindaci ad essere invitati alle adunanze del consiglio di amministrazione; si regola l'attività dei sindaci come collegio; si prescrive la tenuta di un libro speciale per le deliberazioni e le verbalizzazioni del collegio.

¹² A. Scialoja, *Sui cosiddetti sindaci delle società anonime*, in Studio Vivante, 1931. Nel richiamato studio l'autore si esprime sulla necessaria collaborazione tra amministratori e sindaci quale corretta interpretazione non solo della legge positiva ma anche del diritto vivente. Concordano con la posizione anche altri studiosi come Arcangeli ed Ascarelli, A. Arcangeli - T. Ascarelli, *Il regime delle società anonime*, in Riv. dir. comm., 1932, p. 166.

¹³ A. Saffa, Riv. dir. comm., 1930, p. 863.

¹⁴ Un maggiore intervento pubblico è richiesto anche dalla magistratura. Rif. E. Civerra, *Cenni storici sull'istituto dei sindaci*, Riv. dott. comm., 1981, nota 125, p. 875.

¹⁵ La legge del 1936: fissa in tre anni la durata della carica; impone in determinati casi la scelta in albi professionali o nel nuovo albo dei revisori dei conti; costituisce i sindaci in collegio che delibera a maggioranza; stabilisce che non possono essere impiegati della società; conferma l'obbligo di sorveglianza sulle operazioni sociali; ne estende la responsabilità alla verità delle attestazioni e per i fatti degli amministratori.

¹⁶ I revisori nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e le società sono soggette o meno al loro controllo in funzione del loro capitale.

L'indipendenza dei sindaci e la nomina esterna

SEGUE DA PAGINA 16

retribuzione dei sindaci all'atto della nomina. Le disposizioni del codice riformato evidenziano la continuità con il passato ed una sorta di "benevolenza" del legislatore nei confronti dell'istituto, nonostante le critiche che si sono succedute nel tempo. Tutto ciò è confermato da quanto espresso nella *Relazione al codice* dove si legge: "In questa materia più che i principi occorre infatti modificare gli uomini, assicurandosi innanzitutto che essi avessero una preparazione adeguata per assolvere il compito loro affidato e consegnando poi loro le norme relative in modo che coloro i quali sono chiamati al delicato ufficio possano con maggiore garanzia di continuità e di indipendenza e con maggiore dignità attendere la loro funzione".

Il dibattito sui temi dei controlli, interni ed esterni, sull'attività delle società azionarie è stato poi ripreso negli anni 60 quando si è incominciato a parlare di riforma delle società di capitali.

Sul tema del controllo, nel 1961, la commissione Santoro- Passerelli predisponendo una Relazione al Governo in cui proponeva il mantenimento del Collegio sindacale quale organo di controllo interno della società a nomina assembleare la cui presidenza era però affidata ad un commissario revisore di nomina pubblica, il cui compenso doveva essere fissato sempre dall'autorità pubblica.

Le indicazioni della Relazione Santoro- Passerelli furono poi fatte proprie dallo schema di disegno di legge sulla riforma della disciplina delle società di capitali predisposto dalla commissione De Gregorio. Lo schema di disegno di legge proposto dalla commissione De Gregorio prevedeva, infatti, indistintamente per tutte le società la nomina esterna del Presidente del collegio sindacale (da parte del Presidente del Tribunale) o per le società "minori" del sindaco unico. Nella relazione di accompagnamento al progetto si individuano le ragioni della scelta nell'obiettivo di rafforzare l'efficienza dell'organo dotandolo di una sufficiente autonomia rispetto all'assemblea.

La proposta come ben noto non ebbe seguito ed anche la successiva scelta operata dal legislatore nella cosiddetta mini riforma del 1974 è stata quella di mantenere inalterato il controllo interno del collegio sindacale e creare un binario parallelo di controllo esterno, ad opera delle società di revisione contabile, per le società quotate e per quelle assoggettate a vigilanza governativa. L'idea della nomina esterna pare non avere più seguito.

Le modifiche del TUF per le società con azioni quotate e la recente riforma del diritto societario che pur introducono importanti modifiche nell'assetto generale dei controlli interni e nel funzionamento del collegio sindacale, non incidono sostanzialmente su quello che è identificato come il problema di fondo dell'efficacia dell'istituto: il problema delle nomine.

Peraltro addebitare a questo difetto genetico tutti i mali che affliggono, ed hanno afflitto nel tempo, l'istituto, appare forse eccessivamente semplicistico. In realtà l'insoddisfacente funzionamento dei controlli interni si può attribuire ad una serie di molteplici e concorrenti fattori di fronte ai quali un tentativo di recupero affidato a semplici ritocchi del sistema di nomina sarebbe destinato con ogni probabilità a risultati modesti. Einaudi¹⁷ ottanta anni fa diceva "solo i fantasmi fabbricanti di decreti, ... possono illudersi che una legge possa fare ciò che soltanto i costumi possono lentamente creare".

Noi oggi uomini "illuminati" dalla storia ci sentiamo ancora di condividere il suo pensiero, ma allo stesso tempo, in rappresentanza di una categoria che, come accennato, ha contribuito molto alla qualificazione ed alla riforma dell'istituto, ci sentiamo anche di "temperare" la posizione ritenendo che forse una modifica dell'istituto che investa anche i meccanismi di nomina dei componenti del collegio sindacale, non possa che contribuire positivamente alla valorizzazione dell'istituto e conseguentemente dei costumi di una società.

Il rischio è che, altrimenti, per l'evidenziata irrazionalità del sistema, la qualità della nostra professione, che è indipendente e libera per sua stessa natura, prima che per deontologia, non sia valorizzata appieno proprio nel momento in cui ve n'è più bisogno.

Oggi il sistema economico è caratterizzato da forti conflitti di interessi e richiede a gran voce soggetti competenti che agiscano in modo imparziale ed indipendente. Ma se questi soggetti indipendenti per natura sono costretti poi ad agire in un sistema che può compromettere, anche solo l'apparenza, della loro indipendenza proprio per il "vizio originario" della loro nomina, e se non viene chiarito, in maniera certa e definitiva, a utilità di chi essi svolgono la loro azione di controllo (solo soci - magari di maggioranza - ovvero *stakeholders*), si contribuirà al disfacimento del sistema stesso¹⁸.

Ecco quindi che, la soluzione di cui alle premesse, proposta dal collega Ghelli, circa la nomina esterna di uno solo dei membri del collegio, con il meccanismo dallo stesso individuato, può essere una via per ricomporre il contrasto tra i diversi e configgenti interessi (interni ed esterni) che gravitano attorno alle società e che discendono dalla doppia natura delle stesse (contrattualistica e istituzionale).

La soluzione consente, infatti, di superare l'ambiguità attualmente insita nel sistema che pretende, da una parte di mantenere la genesi assembleare dell'organo di controllo, e dall'altra che siano affidabili alla tutela di questo medesimo organo, interessi diversi, e probabilmente configgenti, con quelli del gruppo che lo ha scelto ed al quale dovrebbe dare conto del proprio operato.

Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

BASSANO DEL GRAPPA

Michele Sonda
Via Vendramini, 29 - 36061 BASSANO (VI)
Tel. e FAX 0424 - 228102
email studiosonda@infinito.it

BELLUNO

Angelo Smaniotto
Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 FAX 948575
email asprosmna@tin.it

BOLZANO

Barbara Giordano
Via Galilei 2 A - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-265975 FAX 265998
email b.giordano@dnet.it

GORIZIA

Daide David
Via Giustinian 17 B - 33057 UDINE
Tel. 0432-829660 FAX 920362
email daiddaivide@iceonline.it

PADOVA

Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 FAX 655088
email busatost@tin.it

PORDENONE

Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

ROVIGO

Filippo Carlin
Via Mazzini, 241 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 - 365364 FAX 631968
email filippocarlin@studiocarlin.it

TRENTO

Carlo Delladio
Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO
Tel. 0461-237520

TREVISO

Germano Rossi
Sottoportico Buranello, 27 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 FAX 583033
email faldini.rossi@iim.it

TRIESTE

Matteo Montesano
Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE
Tel. 040 - 6728511 FAX 775503
email matteomontesano@fipronet.com

UDINE

Guido Maria Giacaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 FAX 506296
email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA

Luca Corró
Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)
Tel. 041-971942 FAX 980015
email luca.corro@corrolepsky.it

VERONA

Claudio Girardi
Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)
Tel. 045 - 518222 FAX 518023
email claudiogirardi@libero.it

VICENZA

Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 FAX 381916
email cancellari@euraudit.it

Segreteria / Maria Ludovica Pagliari
(Segretaria di Redazione)
Via Paruta 33A 35126 PADOVA
Tel. e fax 049 757931

¹⁷ L. Einaudi, *Voci che importa smentire*, in Corriere della sera, 13 marzo 1925.

¹⁸ A proposito della diffusione del problema del conflitto di interessi quale malattia che sta sgretolando il sistema liberista e capitalistico, si veda Guido Rossi, *Il conflitto endemico*, Adelphi, 2003.